

ella di qualche riguardo pei servigi del padre e del marito; perciò insisto sulla mia richiesta.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

CHIÒ. Prego io pure la Camera di voler dichiarare d'urgenza le petizioni indicate coi numeri 3537 e 3538. La prima è spórtata da più abitanti di San Genuario, i quali rappresentando gli inconvenienti dello stato provvisorio in cui trovatisi attualmente il loro comune, domandano che il Ministero voglia dare pronto corso al provvedimento diretto ad erigere il loro comune in municipio indipendente da quello di Crescenino, pel quale forse già furono condotte a termine le pratiche opportune.

La seconda petizione è presentata dal Consiglio comunale di Lamporo, il quale domanda una pronta definizione dell'antica controversia vertente tra quel comune e le regie finanze, o nel caso contrario la restituzione di tutte le carte che il suddodato municipio comunicò al Ministero collo scopo di un amichevole accordo.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Cavalli scrive esponendo che per ragioni di salute non potendo intervenire alle sedute della Camera, è costretto di dare le sue dimissioni.

BIANCHETTI. Dal tenore della lettera che venne letta dal signor presidente si scorge che due motivi determinarono il nostro collega, deputato Cavalli, a chiedere le sue dimissioni: primo, l'impossibilità di venire al Parlamento per cagione di salute, poscia la sua delicatezza di non voler lasciare più a lungo inoccupato il suo seggio in quest'aula, ed il collegio che lo elesse senza rappresentante.

Pur troppo la malattia che venne ad aggravare lo stato abituale della sua mal ferma salute, gli lasciò delle reliquie che non è facile debellare nella stagione in cui ci troviamo; ma io che ho seguito le fasi della malattia nella maggior sua acutezza, e che anzi gli prestai, come meglio seppi, i servigi dell'arte e dell'amicizia, ho ferma fiducia, che all'aprirsi della bella stagione egli potrà essere in grado di riprendere utilmente i lavori del Parlamento. Stimo anche di non interpretare male il voto dei suoi elettori, dicendo che essi preferiranno che gli venga concesso un congedo, anzichè vederlo rinunciare per tutta la Legislatura ad un mandato che gli hanno affidato con tanta confidenza ed unanimità di voti.

Egli è per questo che pregherei la Camera a volergli concedere un congedo, che, avuto riguardo, all'attuale stagione, mi pare dovrebbe essere di due mesi.

PRESIDENTE. Il signor Bianchetti propone, che invece di accettare le dimissioni chieste dal dottor Cavalli, siagli concesso un congedo di due mesi: consulto la Camera su questa proposizione.

(La Camera acconsente al congedo.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA ANNUALE SUI CORPI MORALI E SULLE MANIMORTE.

PRESIDENTE. Se vi sono relazioni in pronto, do la parola ai relatori.

(Non se ne presenta alcuno.)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla tassa annuale dei corpi morali e manimorte.

Rammento alla Camera che si era votato la prima parte

dell'articolo primo, e che rimane a discutersi la seconda parte dello stesso articolo, che è concepita in questi termini:

« Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul debito pubblico dello Stato. »

La parola è al deputato Chiarle.

CHIAULE. Il Ministero presentando la legge che si sta discutendo, si proponeva un duplice scopo: quello di sovvenire in parte col prodotto che sperava ritrarre da quest'imposta ai maggiori bisogni dell'erario; e quello di perequare i tributi facendo contribuire i corpi morali e manimorte in una proporzione eguale a quanto si paga dagli altri cittadini per la tassa sulle successioni e sull'insinuazione.

Ora io credo fermamente che nè l'uno, nè l'altro scopo si raggiungerà se si mantiene l'alinea dell'articolo 1 col quale si dichiarano escluse dal computo del reddito tassabile le rendite sul debito pubblico dello Stato.

Io domando se dir si potrà equabilmente ripartita l'imposta, quando sia dimostrato che per effetto di quest'esenzione, fra vari corpi morali possedenti un'eguale rendita, l'uno pagherà dieci, un altro cinque, un altro tre, un altro nulla, quando sia dimostrato che essa colpisce più il povero che il ricco. Io domando qual prodotto darà all'erario una legge che contiene in sè il mezzo d'eludere la imposta; una legge che porta in se stessa il germe della propria distruzione.

Nessuno contesta essere conforme a giustizia, essere conforme al letterale disposto dello Statuto, che tutti debbano egualmente ed in proporzione dei loro averi concorrere a sopportare le pubbliche gravezze; e in tanto in diretta opposizione a que'principii ed al disposto dello Statuto ci si viene proponendo di far pagare tributo da chi avesse, per esempio, mille lire di rendita, mentre si dichiarasse esente da tassa il corpo morale che possiede rendite dello Stato, foss'anche ricco di milioni.

Ma, signori, se richiede giustizia, se lo Statuto vuole sieno tutti i cittadini imposti equabilmente, ed in proporzione dei loro averi, io dico che la Camera non può, e non deve stabilire un privilegio, decretare l'esenzione dall'imposta a favore di questo o di quell'altro cittadino, a favore di questo o quell'altro oggetto di rendita. Un'esenzione siffatta sarebbe, a mio avviso, un atto ingiusto, un atto, lasciate che lo dica, incostituzionale.

Le rendite del debito pubblico sono per la massima parte possedute dai grandi capitalisti, o dai corpi morali più ricchi; l'esonerarle dall'imposta pagata dal povero che non possedesse cedole, sarebbe dare giusto motivo a credere, che se per effetto delle libere istituzioni furono aboliti gli antichi privilegi dell'aristocrazia del sangue, si vorrebbe ora a questi surrogare i privilegi dell'aristocrazia del danaro, in guisa che dall'antico al nuovo regime non vi sarebbe differenza di principii, ma solo mutazione nelle persone privilegiate.

Ed io amo credere che quanti sediamo in quest'aula non vogliamo privilegi, nè per gli uni, nè per gli altri.

Il commissario regio diceva che questa fu a buon dritto chiamata legge di giustizia, perchè perequava i tributi; ma se si mantiene l'esenzione della tassa a favore delle rendite sullo Stato, certo io non so comprendere qual sorta di giustizia o di perequazione di tributi sia quella in forza della quale un corpo morale possessore di lire 100 mila di rendita in cedole non pagherà un obolo, mentre un altro che posseda egual somma in stabili, dovrà pagare un'annua imposta di lire 10 mila. La giustizia e l'eguaglianza, nel concetto che io me ne fo, vorrebbe che e l'uno e l'altro pagassero una